



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica

Direzione Generale per l'Università

Ufficio III

Roma, **9 LUG. 2004**

Ai Rettori delle
Università degli studi
LORO SEDI

e p.c. alla CRUI
al CNSU

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Via S. Martino della Battaglia 6
00185 ROMA

Prot. **2626**

OGGETTO: Riconoscimento di crediti formativi universitari a coloro che svolgono il Servizio Civile- Legge n.64/2001.

Com'è noto, la normativa citata in oggetto ha previsto la possibilità, da parte delle Università, di riconoscere crediti formativi per attività realizzate nel corso del Servizio Civile.

In merito il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha istituito un apposito gruppo di lavoro per raggiungere un maggiore e più omogeneo riconoscimento in crediti, da parte delle Università, del Servizio Civile.

Il suddetto gruppo di lavoro ha concluso le proprie riunioni con un parere favorevole al riconoscimento di crediti nell'ambito di alcune attività formative. In merito anche il Consiglio Universitario Nazionale si è espresso in modo analogo.

Pertanto questa Amministrazione ritiene utile dare alcune indicazioni alle SS.LL. sui criteri che possono essere utilizzati per il riconoscimento del Servizio Civile stesso, anche per il loro inserimento nei Regolamenti didattici di Ateneo ed al fine di evitare disparità di trattamento in casi analoghi.

Considerato che il Servizio Civile ha una durata di un anno per un impegno di 1200 ore complessive e comprende un corso di formazione obbligatorio di almeno 80 ore, 30 delle quali con contenuti di carattere generale e le restanti con contenuti specifici e tecnici, ferma restando la necessità di una richiesta espressa da parte dello studente, gli Atenei potranno valutare, nell'ambito della propria autonomia, il servizio civile svolto riconoscendo un numero congruo di crediti, e comunque fino ad un massimo di 9, da imputare alle attività formative a libera scelta dello studente, di cui alla lettera d dell'art.10, comma 1, del DM 509/99.

Inoltre, sempre su richiesta documentata dello studente, potranno riconoscere ulteriori crediti, comunque fino ad un massimo di 9, valutando l'attinenza delle attività svolte nel servizio civile con gli obiettivi formativi del corso di studio, per le altre attività formative (abilità informatiche, linguistiche o tirocinii) di cui alla lettera f dell'art.10, comma 1 del DM 509/99.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Antonello Masia